

SINTESI

Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

Il comma 1 apporta numerose modifiche a diversi articoli della parte seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)) del TUA (Dlgs n. 152 del 2006):

0a) all'articolo 6 (Oggetto della disciplina) stabilisce che i progetti di competenza statale e di competenza regionale – indicati rispettivamente nell'allegato II-bis e nell'allegato IV – sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni di riordino dei regimi autorizzatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili adottate in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 26, comma 4, della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), nonché con quanto previsto dall'eventuale normativa regionale di adeguamento;

0b) all'articolo 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) precisa che l'organo del MASE preposto al rilascio dell'AIA è il competente direttore generale del Ministero;

a) all'articolo 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS):

1.1) prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di propria competenza diano precedenza, nell'ordine ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale, a quelli aventi specifiche caratteristiche previste dall'articolo 30 del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti), vale a dire procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni e con significative ricadute occupazionali e poi ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza;

1.2) stabilisce che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, tra quelli a cui, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con DM MASE, di concerto con MIC e MIT, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;
- d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

2) inserisce due nuovi commi:

il nuovo comma 1-bis stabilisce che nelle more dell'adozione del decreto di cui al punto 1.2 sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili (impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro);

a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW;

il nuovo comma 1-ter stabilisce che ai progetti da considerare prioritari ai sensi del n. 1.2 e n. 2 comma 1-bis), è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente della pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di VIA. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della stessa comunicazione al proponente. Ai fini dell'applicazione uniforme e **simultanea** dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il MASE comunica l'ordine di priorità al MIC che vi si **uniforma**. La suddetta disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare;

2-bis) proroga al 30 giugno 2026 il termine per l'applicazione della norma che rende possibile lo svolgimento in videoconferenza dei compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori;

3) prevede che della struttura di supporto (composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri) si avvalga non solo la Commissione tecnica VIA e VAS – come ora previsto – ma anche la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Sopprime la disposizione che vincolava la cessazione della struttura di supporto al rinnovo della Commissione tecnica VIA VAS e stabilisce che le Commissioni possano avvalersi di 4 unità di personale del Corpo della Guardia di finanza;

4) inserisce il nuovo comma 2-novies in base al quale ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, i presidenti delle Commissioni VIA e VAS e PNRR-PNIEC possono d'intesa disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA e VAS di progetti spettanti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC;

b) all'articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA):

1) stabilisce che l'autorità competente debba verificare solo la completezza e non anche l'adeguatezza della documentazione riguardante lo studio preliminare ambientale a lei trasmesso dal proponente ai fini dello svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

2) sostituisce il comma 6 e aggiunge il comma 6-bis:

il nuovo comma 6 stabilisce che una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata da parte di chiunque abbia interesse, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando un termine non superiore a 30 giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;

il nuovo comma 6-bis prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata da parte di chiunque abbia interesse o in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. Nei suddetti casi eccezionali l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione è pubblicata anche nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

3.1) precisa che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del MIC, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

3.2) sopprime la norma in base alla quale l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di 30 giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica;

4) disciplina la procedura del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA prevedendo che abbia un'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari. Decorso l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento originario. Se l'istanza è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia del provvedimento, questo continua a essere efficace fino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di proroga, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e qualora risulti incompleta, l'autorità richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio non superiore a 20 giorni. Qualora entro tale termine l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione;

b-bis) all'articolo 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) include tra la documentazione che deve essere inclusa nell'istanza di VIA anche l'autodichiarazione relativa agli assetti proprietari della società proponente e dell'eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente;

c) all'articolo 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) precisa che l'Autorità competente debba comunicare per via telematica l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di VIA sul proprio sito web anche al proponente oltre anche a tutte le amministrazioni ed enti territoriali interessati;

d) all'articolo 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)

1) precisa che trascorsi 7 giorni dalla richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta al proponente, senza che la Commissione tecnica VIA-VAS o la Commissione PNRR-PNIEC si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto (periodo non superiore a 60 giorni ovvero a 120 giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti);

2) inserisce il nuovo comma 4-bis che affida al MIC il compito di verificare l'adeguatezza della relazione paesaggistica entro 30 giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, prevedendo che possa, per una sola volta, assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa, termine che può essere prorogato, su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni. Ricevuta la documentazione integrativa, il MIC la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora il proponente non presenti la documentazione integrativa entro il termine assegnato ovvero, all'esito di una nuova verifica, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il MIC ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione reca le motivazioni per le quali la documentazione non permette la valutazione paesaggistica;

e) all'articolo 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)

1) specifica che l'autorità competente ad adottare il provvedimento di VIA è il direttore generale del MASE;

2.1) precisa che il concerto del competente direttore generale del MIC comprende l'autorizzazione paesaggistica, ove la relazione paesaggistica permetta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto;

2.2) prevede che il MIC debba motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del MIC rispetto al parere favorevole delle Commissioni VIA -VAS e PNRR-PNIEC può applicarsi la norma che permette al presidente del Consiglio di deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti (articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400). Nei casi in cui, con l'applicazione della

suddetta norma venga superato il dissenso del MIC, l'atto sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole sono concesse ai sensi dell'articolo 25, comma 5.

3) precisa che il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, ma anche in caso di modifiche, anche progettuali;

4) prevede che nel caso di progetti sottoposti a VIA di competenza statale, gli eventuali atti adottati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.

f) all'articolo 26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) sostituisce lo studio preliminare ambientale con lo studio di impatto ambientale, quale documentazione oggetto di esame in sede di conferenza dei servizi preliminare;

f-bis) all'articolo 27 (Provvedimento unico in materia ambientale) precisa che il provvedimento di VIA – sulla base del quale sono rilasciati i titoli autorizzativi previsti al fine dell'emanazione del PUA – è adottato dal competente direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MIC.

Il **comma 2** stabilisce che per i progetti di produzione energetica **da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano**, il proponente **del provvedimento** di VIA di cui all'articolo 25 del TUA, **come modificato dal comma 1, lettera e), dell'articolo, allega** una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie **su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.**

Il **comma 3** prevede che il MASE, per il supporto operativo alle Commissioni VIA e VAS e PNRR-PNIEC possa avvalersi del supporto operativo del GSE, in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di apposita convenzione, nel limite di 1 milione annuo a decorrere dal 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS (articolo 33 del TUA su oneri istruttori). I costi annuali derivanti dall'attuazione del comma sono definiti con il decreto annuale del MASE che definisce i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti.

Il **comma 4** apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare (Dlgs n. 66 del 2010) prevedendo che il ministero della difesa possa definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale. Prevede inoltre che nell'ambito del programma di affidamento in concessione o in locazione, o di utilizzo di siti militari, infrastrutture e beni del demanio militare in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici, qualora **il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del TUA, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall'articolo 20 del DL n. 17 del 2022 (DL Energia) in materia di contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale.

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) del DL n. 135 del 2018 (DL Semplificazioni):

a) sopprime i primi 8 commi che disciplinavano l'adozione, il funzionamento e l'attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), per individuare un quadro definito di riferimento delle aree dove era permesso lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. I commi prevedevano anche la sospensione, nelle more dell'adozione del Piano, dei procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e ricerca, facendone salvi alcuni, in particolare pendenti

alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il Piano era stato adottato con DM MITE del 28 dicembre 2021);

b) reca una modifica di coordinamento necessaria in seguito alle soppressioni recate dalla lettera a);

c) abroga il comma 13 che non riconosceva il carattere di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135 del 2018 (15 dicembre 2018) restando fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo;

d) modifica la rubrica dell'articolo 11-ter con la seguente: Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi.

Il **comma 2** vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare. Il divieto non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto, ancorché non concluse alla stessa data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il **comma 3** stabilisce che nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi (articolo 29 legge n. 613 del 1967, articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 625 del 1996 e articolo 9, comma 8, legge n. 9 del 1991), l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve stesse fino alla durata di vita utile del giacimento e tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermimetrazione delle aree non più funzionali.

Il **comma 4** apporta modifiche al TUA (articolo 6, comma 17) riducendo da 12 a 9 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, il limite entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Il **comma 5** apporta modifiche all'articolo 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli-gas release) del DL n. 17 del 2022 (DL Energia), prevedendo che siano legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito, avviate dal GSE su direttiva del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'UE e degli accordi internazionali. Inoltre nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 KM a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa (Alto Adriatico) è permesso, in deroga al quadro normativo attuale (articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del TUA) e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine (gas release), il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. Abroga alcune disposizioni ai fini di coordinamento.

Il **comma 6** apporta modifiche all'articolo 5-bis (Disposizioni per accelerare naturale) del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti) **rinviano la definizione del termine** ultimo per la vendita, da parte del GSE, del gas naturale acquistato e stoccato anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale per provvedere a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza **a un futuro atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente**. Prevede inoltre che il prestito infruttifero erogato al GSE venga restituito entro il 10 dicembre **2027**.

Articolo 3 (Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

Il **comma 1** apporta modifiche alla parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del TUA:

a) all'articolo 74 (Definizioni) della sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento, inserisce la definizione di acque raffinate intese oltre alle acque reflue urbane, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del TUA e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'UE;

b) all'articolo 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale):

1) precisa che le regioni e le province autonome non violano le disposizioni della parte III del TUA (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle condizioni già previste dal TUA (*siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici, il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui questi eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusi gli eventi, gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi, una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela*);

2) inserisce anche le province autonome, oltre alle regioni, tra i soggetti che non violano le disposizioni della parte III del TUA nei casi in cui: il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento anche temporaneo del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; l'incapacità di impedire il deterioramento, anche temporaneo da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano;

3) inserisce 2 nuovi commi: il nuovo comma 10-ter precisa che le disposizioni previste dal comma 10-bis, come modificato dal n. 2, si applicano purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di gestione e registro delle aree protette e nei Piani di tutela delle acque le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni 6 anni;

c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

Il nuovo comma 10-quater prevede che le regioni e le province autonome comunichino tempestivamente le misure adottate alle Autorità di bacino competenti;

c) all'articolo 78-quater (Inquinamento transfrontaliero) reca una norma di coordinamento riferita ai corpi idrici colpiti da tale forma di inquinamento;

d) all'articolo 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) prevede che, fermo restando il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, l'autorità competente possa autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto MASE, non solo per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei ma anche nei casi di crisi idrica. Precisa che l'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea incluse compatibilmente con la normativa dell'UE, le acque affinate, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento;

e) all'articolo 141 (Ambito di applicazione della sezione III sulla gestione delle risorse idriche) amplia la definizione di servizio idrico integrato prevedendo che sia costituito anche dal riuso delle acque reflue e non solo dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il comma 2 con riferimento agli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (causa C-565/10 del 19 luglio 2012 - Procedura di infrazione 2004/2034 e causa C-85/13 del 10 aprile 2014 - Procedura di infrazione 2009/2034) e per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'UE in materia, amplia i compiti del Commissario straordinario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, prevedendo che possa esercitare compiti di coordinamento e di

gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2-bis** prevede che, in considerazione della rilevanza strategica per l'interesse nazionale della società Acquedotto pugliese Spa, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione ed almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società siano designati dalla presidenza del Consiglio. Specifica che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto lo statuto della società è adeguato alle disposizioni del comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a 7, ed è disposto il rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non già scaduti.

Il **comma 2-ter** specifica che, ai fini di un eventuale affidamento diretto del servizio idrico integrato (articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del TUA), è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società Acquedotto pugliese Spa in favore dei comuni pugliesi esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata ovvero in favore di quest'ultima società.

Articolo 4 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

Il **comma 1** colloca, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività istruttorie riguardanti l'adozione dei decreti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) presso la DG Economia circolare del MASE.

Il **comma 2** apporta alcune modifiche alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del TUA:

a) all'articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) innalza da 19 a 21 il numero dei membri effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto MASE prevedendo che 10 (anziché 8) siano designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui 3 (anziché 2) dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e 3 (anziché 2) dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti (rimane invariato il componente designato dalle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto). Inoltre, prevede che il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico **per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo** per l'impresa stessa, a condizione che vi abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante per almeno 3 anni consecutivi. **Affida alla competente Sezione regionale dell'Albo il compito di verificare il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio;**

a-bis) all'articolo 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori) prevede che i costi indicati nel comma 10 (costi a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti), limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul CONAI e sui consorzi di filiera, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal MASE. Precisa che, a tal fine, le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al MASE, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro 60 giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il ministro dell'ambiente invita le parti a concluderlo entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il ministro delle imprese. Precisa che resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale e che si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter (come modificato dalla successiva lettera a-ter));

a-ter) all'articolo 224 (Consorzio nazionale imballaggi) integra la lettera n) del comma 3 relativo alle funzioni del CONAI: acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, o da operatori economici anche non consorziati, i dati relativi ai flussi degli imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti. Sostituisce il primo

periodo del comma 5-ter specificando che l'accordo ANCI-CONAI stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo o a uno dei consorzi di filiera assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e che la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private;

b) inserisce nell'Allegato L-quinquies contenente l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani, indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

Il comma 3 integra la composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (DM MASE del 23 novembre 2023), con 2 membri, 1 designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e 1 designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto MASE. I membri aggiuntivi restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con lo stesso decreto MASE del 23 novembre 2023.

Il comma 3-bis sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 (Promozione dell'economia circolare) della legge n. 60 del 2022 (SalvaMare) specificando che al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del TUA.

Articolo 5 (Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

Inserisce 4 nuovi commi nell'articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) del DL n. 109 del 2018 (DL Genova).

Il nuovo comma 1-quater, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, affida al Commissario straordinario, ricevuto i Piani approvati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della Regione Liguria, dell'ARPA e della ASL territorialmente competenti, da rendere entro 15 giorni dalla richiesta, il compito di adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'UE e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Precisa che le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

- a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri previsti dall'articolo 184-bis del TUA, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
- d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter del TUA (Cessazione della qualifica di rifiuto) oppure nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-quater del TUA (Utilizzo dei materiali di dragaggio).

Il nuovo comma 1-quinquies prevede che il Programma, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al comma 1-quater, contenga un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli stessi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali. Le dichiarazioni di conformità includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di

gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il **Programma** comprende inoltre i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti.

Il nuovo comma 1-sexies stabilisce che l'adozione del **Programma** sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel **Programma**, incluse le autorizzazioni all'immersione in mare dei materiali. Eventuali interventi contenuti nel **Programma** da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina del TUA (Parte II). Il Commissario straordinario, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del **Programma**.

Il nuovo comma 1-septies reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 5-bis (Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica)

Il **comma 1** modifica le lettere c) e c-bis) del **comma 1** dell'art. 16-ter (Deroghe) del Dlgs n. 36 del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) differendo alcuni termini temporali di applicazione delle deroghe per il conferimento in discarica dei rifiuti;

a) fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

b) a partire dal 1° gennaio 2028, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50%, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

Il **comma 2** precisa che le disposizioni introdotte dal **comma 1** si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che entro i successivi 180 giorni i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione possono richiederne l'adeguamento ai valori limite.

Articolo 6 (Misure urgenti in materia di bonifica)

Il **comma 1** prevede l'applicazione agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con DM MITE 4 agosto 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR (M2C4 Bonifica dei suoli dei siti orfani), delle seguenti norme:

a) in deroga all'articolo 242 (Procedure operative ed amministrative), comma 3, del TUA, il piano di caratterizzazione è concordato con l'ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini previsti da parte dell'ARPA, il piano è concordato con l'ISPRA, che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

Il **comma 2** stabilisce che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo (valori di concentrazione) e all'accertamento dell'avvenuta bonifica, l'ARPA territorialmente competente possa avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** apporta le seguenti modifiche al Titolo V (Bonifica di siti contaminati) della Parte IV del TUA:

a) all'articolo 242 (Procedure operative ed amministrative) estende l'applicazione del procedimento necessario per determinati valori di fondo relativi ai siti dove le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a causa di fenomeni di origine naturale o antropica, anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo. Sostituisce l'espressione CSC con la parola concentrazioni in quanto la norma fa riferimento a concentrazioni effettivamente rilevate, mentre le CSC sono valori soglia determinati in astratto

b) all'articolo 244 (Ordinanze) precisa gli oneri relativi alle indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, sono a carico del responsabile stesso. Per le attività di indagine, le province si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente a invarianza di spesa.

Articolo 7 (Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara)

Il **comma 1** fissa al 31 dicembre 2029 il termine per la realizzazione delle attività di progettazione e attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone. Istituisce la struttura di supporto del Commissario straordinario e ne disciplina la composizione, le modalità di reperimento del personale e la relativa retribuzione. Quantifica gli oneri e reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Il **comma 2** attribuisce al Commissario, a decorrere dalla data della nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con DPCM 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo. Reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Articolo 8 (Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

Il **comma 1** incarica i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo di alimentare tempestivamente la piattaforma ReNDiS, a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale. Precisa che nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 2** affida ai soggetti di cui al comma 1 il compito di individuare gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e di trasmettere l'elenco, completo dei CUP, all'ISPRA ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al MEF.

Il **comma 3** incarica i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i presidenti delle province autonome di verificare la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi a essa collegati.

Il **comma 4** prevede l'adeguamento alle disposizioni di cui ai commi precedenti del DPCM 27 settembre 2021 (Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 9 (Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

Il **comma 1** integra l'articolo 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) del DL n. 133 del 2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

La **lettera a)** integra il comma 2 prevedendo che, ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sia data priorità anche agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (articolo 55 della legge n. 221 del 2015 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica (ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici) o come progetto definitivo (ai sensi del previgente Codice dei contratti pubblici). Subordina l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al periodo precedente al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.

La **lettera b)** inserisce due nuovi commi dopo il 2: il **nuovo comma 2-bis** prevede la revoca delle risorse per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico qualora, decorsi 12 mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi non abbiano conseguito almeno

il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo. Il nuovo comma 2-ter precisa che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (presidenti delle regioni), non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.

Il comma 2 stabilisce che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma sottoscritti dalle regioni interessate e dal MASE per l'utilizzo delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del MASE, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il comma 3 modifica l'articolo 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura) del DL n. 91 del 2014 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

La lettera a) modifica il comma 2-ter prevedendo che con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano **degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del DL n. 133 del 2014, il quale opera con gli stessi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo. Precisa che il provvedimento di nomina stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, composto da una parte fissa e da una parte variabile.

La lettera b) inserisce 2 nuovi commi dopo il comma 2-ter: il nuovo comma 2-quater attribuisce ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che possono essere delegate ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter; il nuovo comma 2-quinquies permette ai commissari di Governo, al Presidente della regione Valle d'Aosta e ai presidenti delle province autonome, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del DL n. 133 del 2014, di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Il comma 4, al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individua il segretario generale dell'Autorità **di bacino distrettuale** delle Alpi orientali come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del DL n. 133 del 2014.

Il comma 5 precisa che il commissario di cui al comma 4 opera con gli stessi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Autorizza il commissario di cui al comma 4 ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e precisa che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Il comma 6 stabilisce che l'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito presso il MEF dall'articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2017, ripartito con DPCM 28 novembre 2018, operata dal Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del DPCM 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori (presidenti delle regioni e province autonome), entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP) i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15% dell'importo della prima anticipazione ottenuta.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 autorizza la spesa di 10 milioni per il 2024 per l'attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e le strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, gli organismi in house delle stesse amministrazioni, la società

Cassa depositi e prestiti Spa e le società da questa controllate, nonché l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012.

Il comma 8-bis prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante ordinanze commissariali.

Il **comma 9** apporta modifiche all'articolo 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo) del Dlgs n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) prevedendo che il presidente del Consiglio approva con decreto e previo parere della Conferenza unificata:

1) il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

Precisa che in caso di revoca le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito dello stesso territorio e con la stessa destinazione **e che all'impiego delle risorse assegnate provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con gli stessi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

I commi 9-bis e 9-ter autorizzano le Autorità di bacino distrettuali a reclutare ed assumere personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e recano la copertura a valere sul FISPE.

Il **comma 10** esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 i cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento, e specifica che rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e che rimangono fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché le disposizioni relative al PNRR. Precisa, infine, che al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del TUA, come introdotto dal comma 9 dell'articolo, in quanto compatibili.

Articolo 10 (Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 1** apporta modifiche alla legge n. 132 del 2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

La lettera a) integra l'articolo 3 (Funzioni del Sistema nazionale), autorizzando il ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle funzioni del sistema nazionale e su proposta dello stesso, ad adottare linee guida per specifici settori.

La lettera b) integra l'articolo 4 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), comma 4, prevedendo che l'ISPRA, nell'adozione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema, tiene conto delle linee guida adottate dal ministro dell'ambiente per specifici settori (di cui alla lettera a)).

Il **comma 2** sostituisce il comma 7 dell'articolo 6 (Autorità di regolamentazione competente) del Dlgs n. 45 del 2014 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) demandando a un DPCM la

determinazione del trattamento economico del direttore dell'ISIN e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori.

Il **comma 3** precisa che il trattamento economico stabilito ai sensi del comma precedente si applica anche agli organi dell'ISIN in carica alla data di entrata in vigore del decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

Il **comma 4** autorizza il MASE, fino al 31 dicembre 2026, a conferire 4 ulteriori incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il **comma 4-bis** stabilisce che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno (ENNOH).

Articolo 10-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, modifica l'articolo 10 (Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane) del DL n. 89 del 2024 (Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport):

- a) estende al 2025 l'autorizzazione a Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato, nel limite massimo di 500 milioni, a valere sulla gestione separata;
- b) integra il comma 8, prevedendo che in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al MEF che, entro 180 giorni, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del MEF, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita;
- c) modifica il comma 10, che autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del MEF, prevedendo che il conto corrente sia invece intestato al MEF.

Articolo 11 (Disposizioni finanziarie)

Reca la clausola di invarianza, ad eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2 e 9, commi 9-bis e 9-ter.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

Il decreto è entrato in vigore il 18 ottobre.